

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 5

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, GIANNANTONI, BERTÈ, RAICICH, CASTIGLIONE, MASULLO, NICOSIA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, BIASINI, BUZZI, MITTERDORFER, ROMITA, RAUSA, MAZZARINO**

*Presentata il 29 luglio 1974*

### Modificazioni all'articolo 22 del Regolamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta intendiamo segnalarvi la opportunità di modificare l'articolo 22 del nostro Regolamento nel punto in cui definisce la competenza della Commissione VIII (Istruzione e belle arti).

Tale opportunità deriva dal fatto che alcune materie, per effetto della evoluzione politico-amministrativa degli ultimi anni, hanno assunto una definizione diversa ed un rilievo maggiore che non nel passato. Basti pensare per esempio alla dizione « belle arti » che figura nel vigente articolo 22, che non coincide più né con la reale materia che vi corrisponde, né con la denominazione del ministro cui spetta il compito di curare, ancorché senza portafoglio, i « beni culturali ». Per altre materie invece, pur essendo individuale la loro consistenza, è incerta la loro attribuzione, come nel caso della « ricerca

scientifica ». Una vasta ombra di dubbio incombe anche sulle materie dello « spettacolo » e dello « sport » le quali, pur presentando dominanti connessioni con beni culturali e con la pubblica istruzione, restano attribuite alla Commissione Interni come residuo degli affari propri del Ministero dell'interno.

A queste considerazioni di merito si aggiunga il fatto che il Regolamento del Senato assegna alla Commissione VII la competenza specifica nelle richiamate materie. Ci pare che istituire un parallelismo fra i due rami del Parlamento *in subiecta materia*, non sia cosa disdicevole, tanto più quando favorisce anche una maggiore chiarezza e completezza nella determinazione delle attribuzioni delle varie Commissioni.

Sono questi i motivi della nostra proposta di modificazione del Regolamento.

## TESTO PROPOSTO

—

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 22, comma primo, alinea ottavo, le parole « e belle arti » sono sostituite con le parole: « e beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport ».